

**INFORMAZIONI, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018, DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

*Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").*

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Cognome: SOTTIMANO

Nome: Emanuele

Numero iscrizione nel R.U.I.: E0000273283

Data iscrizione nel R.U.I.: 20/08/2008

Sede Operativa: PIAZZA CAVOUR 8/A 10123 TORINO

Recapito Telefonico: 011.8606511

Indirizzo email: [emanuele.sottimano@realeantonelliana.it](mailto:emanuele.sottimano@realeantonelliana.it)

PEC Personale: [emanuele.sottimano@pec.it](mailto:emanuele.sottimano@pec.it)

Sito Internet:

**Riferimenti dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività:**

Denominazione Sociale dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività:

RUSSO FASOLO VIGLIANCO BENAZZO S.R.L.

Numero iscrizione nel R.U.I. : A000569999

Sede Operativa: PIAZZA CAVOUR 8/A 10123 TORINO

**L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (<http://www.ivass.it>).**

**SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e dall'Intermediario per il quale lo stesso svolge l'attività**

L'Intermediario per il quale è svolta l'attività agisce in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni e di alcuni assicuratori Lloyd's.

Con riferimento al pagamento dei premi:

I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

**SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni percepite dall'Intermediario/dagli Intermediari per il quale è svolta l'attività (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)**

Per l'attività di distribuzione assicurativa, l'Intermediario e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che tali contratti sono intermediati in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni e che i livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti dall'Intermediario/dagli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività, per ogni contratto concluso, sono quelli di seguito indicati.

**Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti**

***Società Reale Mutua di Assicurazioni***

Settore I: autovetture (esclusi autotassametri)	9,92 %
Settore II: autotassametri	7,94 %
Settore III: autobus	7,14 %
Settore IV: autocarri e motocarri	7,14 %
Settore V: motoveicoli e ciclomotori	7,94 %
Settore VI: macchine operatrici e carrelli	7,94 %
Settore VII: macchine agricole	7,94 %
Settore VIII: natanti ad uso privato	7,94 %
Settore IX: natanti ad uso pubblico	7,94 %

**Nota bene**

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

**Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

L'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

L'Intermediario per il quale è svolta l'attività non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni o Impresa controllante imprese di assicurazioni è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto:

- a) L'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice.
- b) L'intermediario per il quale è svolta l'attività non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice.).
- c) L'Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.
- d) L'Intermediario per il quale è svolta l'attività non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

**SEZIONE V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) L'attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da:
  - negligenze ed errori professionali dell'Intermediario/degli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività;
  - da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario/gli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività deve/devono rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
  - all'Impresa **Società Reale Mutua di Assicurazioni**, all'Intermediario o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività, nonché di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, come da informativa che segue:

**Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Reale Mutua Assicurazioni - Servizio "Buongiorno Reale" - via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it), o all'intermediario assicurativo indicato nell'allegato 4 conforme al regolamento IVASS n° 40 del 2 Agosto 2018.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

### **Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei Consumatori**

In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.

E' sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

In caso sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.

### **Negoziazione assistita**

In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.

La procedura di negoziazione assistita consiste nell'invitare l'Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza degli avvocati.

A seguito dell'attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.

### **Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

### **Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

- all'Impresa **Lloyd's**, all' Intermediario o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività, nonché di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, come da informativa che segue:

### **Servizio Reclami**

#### **Ufficio Italiano dei Lloyd's**

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Italia

Fax no.: +39 02 6378 8857

E-mail: [servizioreclami@lloyds.com](mailto:servizioreclami@lloyds.com) o [servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com)

Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l'Ufficio Italiano dei Lloyd's procederà ad inoltrare il reclamo al *Managing Agent* competente, il quale avrà l'onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l'Ufficio Italiano dei Lloyd's funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento.

Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione.